



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO

ORDINANZA n°26/2016

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo,

- VISTA** la concessione demaniale marittima n. 334 di Reg. – n. 4836 di Rep. in data 09.07.2014, rilasciata dalla Regione Sicilia – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell'ambiente alla STELLA POLARE A.S.D., in atti meglio specificata;
- VISTA** la nota datata 28.07.2016 a firma del presidente p.t. della STELLA POLARE ASD con la quale trasmette la proposta di "Regolamento del porticciolo turistico "SAN VITO";
- VISTO** il Certificato di Collaudo statico rilasciato in data 28.07.2016 ai sensi dell'art.7 Legge n°1086/1971 a seguito del completamento delle opere a terra e a mare previste e ricadenti nell'area in concessione, segnalamenti I.A.L.A. compresi, avvenuto in data 26.07.2016;
- RITENUTO** necessario impartire le conseguenti disposizioni per la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell'ambiente e a tutela della pubblica e privata incolumità nell'ambito dell'area demaniale marittima in argomento;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione del Regolamento del porticciolo turistico San Vito)

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento del porticciolo turistico San Vito", il quale costituendo parte integrante della presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna, abrogando ogni altra norma o disposizione precedentemente emanata al riguardo da questa Autorità Marittima.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza ivi comprese quelle inserite all'interno del suddetto Regolamento, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione.

In caso di infrazione commessa alla conduzione di unità da diporto, le stesse saranno sanzionate ai sensi del D. L.vo 171/2005 (Codice della nautica da diporto).

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione, del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COREG) ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio nonché a mezzo gli organi di stampa e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo.

Mazara del Vallo, li 29 luglio 2016

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe GIOVETTI



REGOLAMENTO DEL PORTICCIOLO TURISTICO "SAN VITO" MAZARA DEL VALLO

Approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 26 /2016 del 29 LUG. 2016
della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto l'esercizio e l'uso del Porticciolo San Vito, ubicato nel Comune di Mazara del Vallo e dei relativi servizi in concessione alla "Stella Polare A.S.D.".

Articolo 2

Ambito di applicazione

Ferma restando l'osservanza di tutte le norme vigenti applicabili in relazione al tipo di attività, chiunque utilizzi, a qualsiasi titolo, ormeggi, banchine, beni, infrastrutture o attrezzature ricadenti nell'ambito del suddetto porticciolo turistico o presti la propria opera in tale ambito, deve attenersi e rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento. La Società concessionaria provvede a dare adeguata pubblicità mediante affissione in luoghi ben visibili, nonché in qualunque altra forma ritenuta opportuna.

Articolo 3

Direttore del porticciolo turistico - Personale di servizio

La conduzione tecnica del porticciolo turistico è affidata alla "Stella Polare A.S.D. nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* che, ai fini del presente regolamento, assume la denominazione di "Direttore del Porticciolo Turistico", coadiuvato da apposito personale. Costoro, durante il servizio, indossano un'apposita tenuta e sono comunque immediatamente identificabili. Ferme restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima e degli altri organi pubblici, il Direttore del porticciolo turistico vigila sul rispetto delle norme di legge in vigore ed adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del presente regolamento. A tal fine, dopo aver informato i competenti organi societari, può disporre l'allontanamento dal porticciolo turistico delle unità il cui armatore, comandante o membro dell'equipaggio si sia reso responsabile di una o più gravi infrazioni, previa contestazione scritta all'interessato ed informando l'Autorità competente.

Articolo 4

Manleva da responsabilità per danni o fatti di terzi

Nei limiti di quanto previsto dal codice civile, la società concessionaria e l'Autorità Marittima non rispondono di eventuali furti o danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare a bordo delle unità o dei veicoli nell'ambito del porticciolo turistico. Pertanto tutti gli utilizzatori devono predisporre idonee misure di protezione, a norma di legge, a propria cura e spesa.

Articolo 5

Servizi accessori

La Società concessionaria fornisce i seguenti servizi accessori: assistenza all'ormeggio ed al disormeggio, fornitura acqua ed energia elettrica in banchina, servizi igienici, vigilanza notturna, pulizia dello specchio acqueo, manutenzione delle strutture a terra.

Articolo 6

Clausole di esclusiva - Tariffe

I servizi indicati nell'articolo precedente e gli altri eventuali godono della clausola di esclusiva, ai sensi dell'art 1567 del codice civile. Gli utenti sono tenuti al pagamento dei servizi forniti dalla Società in base a tariffe dalla stessa autonomamente stabilite, ferma restando la facoltà dell'Autorità concedente di richiederne la preventiva approvazione. Le tariffe sono esposte presso vari punti del porticciolo, in luogo ben visibile.

Articolo 7

Richieste al personale di servizio - Accesso alle imbarcazioni

È vietato richiedere direttamente al personale del porticciolo turistico interventi di qualsiasi genere diversi dall'assistenza all'ormeggio. Ogni richiesta deve essere inoltrata al Direttore del porticciolo turistico che dovrà autorizzarla ed eventualmente addebitarla al richiedente. In particolare, al personale di servizio del porticciolo turistico è fatto divieto di salire a bordo delle imbarcazioni, salvo che nei casi urgenti e di estrema necessità. La Direzione del Porticciolo Turistico non si assume responsabilità derivante da richieste formulate al personale di servizio.

Articolo 8

Modifica del regolamento - Disposizioni temporanee ed occasionali

Il presente regolamento potrà essere sottoposto a modifiche dalla Società concessionaria, che dovranno essere approvate dall'Autorità Marittima. Altre eventuali disposizioni, temporanee e particolari, nonché comunicazioni, informazioni e raccomandazioni, sono sempre esposte in luogo apposito e ben visibile, debitamente segnalato a cura della Società, con le stesse modalità di cui al precedente articolo 2.

TITOLO II - DIVIETI ED OBBLIGHI

Articolo 9

Attività di Pesca

In tutto lo specchio acqueo del porticciolo turistico è vietata la pesca di qualsiasi organismo acquatico, da terra o da bordo, con qualsiasi attrezzo.

Articolo 10
Attività balneari e sportive

In tutto l'ambito del porticciolo turistico sono vietate le attività di balneazione, sci nautico, canottaggio, surf e similari. Sono altresì vietate le attività sportive in genere, anche se effettuate a terra, inclusi il gioco del pallone e qualsiasi altro gioco che possa arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 11
Divieto di accesso alle opere portuali di difesa o di cantiere

Per ragioni di sicurezza è vietato salire sui massi delle opere portuali di difesa in concessione ed altresì accedere alle aree in cui sono in corso lavori o attività di manutenzione, le quali saranno segnalate e circoscritte a cura della Direzione del porticciolo turistico.

Articolo 12
Circolazione dai cani o animali in genere

L'accesso di qualsiasi animale è consentito esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere l'imbarcazione dove deve essere mantenuto in custodia. Ferme le disposizioni contenute in altri regolamenti, è vietato transitare nel porticciolo turistico con cani sciolti e/o senza museruola per coloro che la debbano indossare.

Articolo 13
Lavori e manutenzioni

Eventuali lavori di manutenzione alle opere a terra ed a mare dovranno essere comunque autorizzati, a seconda dei casi, dall'Autorità Marittima e/o dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. È responsabilità del concessionario segnalare le aree interessate dai predetti lavori ed impedire che dagli stessi possa derivare pericolo o intralcio per la sicurezza della navigazione e per l'incolumità pubblica.

Articolo 14
Attività rumorose e/o moleste

All'interno del porticciolo turistico è vietato azionare i motori delle imbarcazioni, siano essi principali o ausiliari, tranne che per le manovre di ormeggio o disormeggio. È vietato, in particolar modo, l'uso di segnali acustici, se non per ragioni di sicurezza, schiamazzare, effettuare lavori rumorosi ed in genere tenere un comportamento che possa arrecare disturbo alla quiete altrui.

Articolo 15
Deposito di materiali

È vietato depositare e/o occupare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e quant'altro rientri nell'ambito della concessione. In caso di inosservanza, la Società concessionaria provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese del responsabile.

Articolo 16
Prevenzione dell'inquinamento

È vietata ogni forma di inquinamento delle acque, ed in particolare è vietato il getto in mare di qualsiasi tipo di materiale solido o liquido. È vietato l'uso di detersivi ancorché biodegradabili, nonché lo scarico a mare delle relative acque di lavaggio.

Articolo 17

Accesso ai pontili di ormeggio

E' fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio. L'accesso ai pontili è riservato esclusivamente ai soci proprietari delle unità ormeggiate ed ai relativi equipaggi e passeggeri. È consentita ai soci la possibilità di introdurre eventuali ospiti, all'interno del porticciolo purché accompagnati dagli stessi. È sempre autorizzato l'ingresso al personale dipendente o fiduciario della Società concessionaria, ai tecnici autorizzati dal Direttore del porticciolo turistico ad accedere a bordo per ragioni di servizio, nonché al personale dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia.

Articolo 18

Impiego di subacquei

Ogni intervento per cui sia richiesto l'impiego di sommozzatori deve essere autorizzato dal Direttore del porticciolo turistico, dandone comunicazione all'Autorità Marittima. Ciò vale sia per eventuali lavori che per interventi occasionali come il recupero di oggetti sul fondo, cime nell'elica, etc. Ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente ed i sommozzatori debbono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima.

Articolo 19

Prescrizioni per l'ingresso, l'uscita e la manovra delle unità navali

Ferme restando le disposizioni generali per prevenire gli abbordi in mare, nonché quelle eventualmente impartite dall'Autorità Marittima con Ordinanza, la velocità di tutte le unità in entrata, in uscita od in manovra all'interno del porticciolo turistico deve essere quella minima per poter manovrare in sicurezza e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. I conducenti delle relative unità devono attenersi alle eventuali segnalazioni e prescrizioni impartite dal personale di servizio, rimanendo però responsabili della corretta esecuzione delle manovre e della conduzione dell'unità.

L'ingresso al porticciolo deve essere effettuato tenendo rigorosamente la dritta rispetto alla linea mediana dell'imboccatura, prestando particolare attenzione ad eventuali segnali galleggianti e luminosi. In prossimità delle banchine e delle altre unità, dovrà essere regolata la velocità anche in modo da evitare eccessivi moti ondosi, adottando ogni manovra di sicurezza volta a prevenire eventuali incidenti e, se necessario, le tecniche suggerite dall'arte marinaresca.

Articolo 20

Limitazioni all'uso della propulsione velica

In tutto l'ambito del porticciolo turistico è fatto divieto a tutte le unità di navigare con la sola propulsione velica. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica si dovrà procedere a remi, in mancanza dei quali bisognerà richiedere assistenza alla Direzione o all'Autorità Marittima.

Articolo 21

Divieto di ancoraggio - Modalità di ormeggio

In tutto l'ambito del porticciolo turistico è vietato, salvo comprovata emergenza, dare fondo alle ancore od oggetti simili. Le unità devono essere ormeggiate mediante i sistemi d'ormeggio predisposti. Il concessionario non è responsabile di eventuali ormeggi realizzati dagli utenti con proprie cime, cavi ed attrezzature. Le unità all'ormeggio devono essere munite di parabordi adeguati alla stazza dell'imbarcazione ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria ed alle altrui unità ovvero alle strutture portuali, mai inferiore a 4 (quattro). I proprietari/comandanti delle unità ormeggiate devono assicurare un adeguato rinforzo agli ormeggi in caso di condimeteo avverse.

Articolo 22

Alaggio e varo di unità navali

All'interno del porticciolo turistico, l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni potrà avvenire esclusivamente attraverso l'apposito scivolo, esclusivamente in ore diurne e con condimento favorevoli. Non è consentito l'utilizzo di gru o altri mezzi di sollevamento dalle banchine, salvo casi di emergenza e/o forza maggiore che dovranno comunque essere sottoposti al vaglio del concessionario.

Articolo 23

Limiti di utilizzo di attrezzature portuali, manufatti ed aree portuali

Nessuna modifica o aggiunta può essere apportata alle attrezzature portuali. È vietato mutare in qualsivoglia modo la destinazione d'uso stabilita dalla Società concessionaria di attrezzature, manufatti ed aree. Per ogni particolare necessità deve essere preventivamente interpellato il Direttore del porticciolo turistico che adotta gli eventuali opportuni provvedimenti.

Articolo 24

Circolazione dei veicoli

L'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno del porticciolo turistico sono consentiti esclusivamente a quelli autorizzati dal concessionario per specifiche esigenze e per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle stesse. In particolare, i soci proprietari delle imbarcazioni possono accedere per le operazioni di carico e scarico, al termine delle quali dovranno necessariamente parcheggiare il proprio veicolo all'esterno dell'area in concessione negli spazi a ciò destinati. La sosta di veicoli non autorizzata o non legata a specifiche esigenze di carico e scarico, dà luogo all'immediata rimozione a rischio e spese dei rispettivi proprietari. L'accesso è sempre consentito ai mezzi delle Forze di Polizia, a quelli impiegati in operazioni di soccorso, antincendio e antinquinamento.

TITOLO III - NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Articolo 25

Compiti del Direttore in caso di emergenza

In caso d'incendio o inquinamento deve essere immediatamente informato il Direttore del porticciolo turistico, il quale interviene immediatamente, adottando le misure del caso, ricorrendo ai mezzi antincendio portatili in dotazione alla struttura ed al personale presente, richiedendo e coordinando, ove necessario, l'impiego anche dei mezzi di bordo delle unità presenti nel porticciolo turistico. In ogni caso provvede ad informare immediatamente la locale Autorità Marittima ed, in caso di incendio, i V.V.F., per gli eventuali provvedimenti di competenza. Il Direttore del porticciolo può disporre, se del caso, sentita l'Autorità Marittima, il disarmaggio e l'allontanamento dell'unità con incendio a bordo o di quelle che si trovino in prossimità. In caso di necessità provvede direttamente, inoltre, a richiedere l'intervento della ditta concessionaria del servizio antinquinamento in porto o comunque autorizzata in tal senso.

Articolo 26

Prevenzione antincendio ed antinquinamento

Tutti coloro che utilizzano il porticciolo turistico e le relative pertinenze devono adottare tutte le precauzioni possibili per evitare incendi o inquinamenti in mare, sia di tipo accidentale che volontario, con qualunque sostanza, con particolare riguardo a miscele di idrocarburi, ai residui di sentina ed alle acque sporche, le quali dovranno essere conferite a terra negli appositi contenitori o direttamente alle ditte autorizzate o conservate, in sicurezza, a bordo. I proprietari e/o i comandanti ed eventuali responsabili della guardiania delle unità presenti in porticciolo sono tenuti:

- ad informare immediatamente il personale del porticciolo turistico, in caso di accidentali versamenti di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili e ad adottare prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno;
- analogamente, in caso di incendio, i responsabili dell'unità interessata dovranno avvertire immediatamente il personale del porticciolo turistico, provvedendo nel contempo ad impiegare i mezzi antincendio di bordo per spegnere o contenere le fiamme e ad allontanare tutti i materiali infiammabili per impedirne o rallentarne la propagazione;
- a provvedere all'areazione del vano motore, prima della messa in moto;
- a mantenere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo;
- a mantenere adeguatamente arieggiati i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido ed a verificare che le stesse siano mantenute perfettamente chiuse allorché non in uso e, soprattutto, prima di lasciare l'unità incustodita;
- ad effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente presso un impianto di rifornimento fisso, evitando comunque il travaso con contenitori mobili non omologati CE.

Articolo 27

Rifiuti

La Società concessionaria predispone all'interno del porticciolo un servizio di raccolta dei rifiuti in genere mediante un sistema di contenitori differenziati e posizionati in luoghi ben segnalati, con facoltà di richiedere agli utenti del porticciolo un contributo per il servizio di raccolta e smaltimento delle seguenti tipologia di rifiuti:

- rifiuti assimilati ai R.S.U.;
- plastica;
- vetro;
- metalli;
- carta e cartoni.

Nel caso in cui i contenitori predisposti all'interno della struttura dovessero risultare pieni bisognerà rivolgersi alla direzione del porticciolo. Sarà cura del singolo utente/socio provvedere allo smaltimento dei rispettivi rifiuti speciali, pericolosi e non. È vietato il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere sia a terra che a mare.

Articolo 28

Servizi igienici - Acque sporche

La Società concessionaria predispone e mantiene appositi locali igienici a terra. È vietato l'uso dei servizi di bordo alle unità che non siano munite di apposite attrezzature per la raccolta dei liquami e delle acque sporche in genere. Per le acque sporche di bordo potrà essere richiesto l'intervento di ditte autorizzate ed attrezzate per l'aspirazione e lo smaltimento dei liquami da bordo. È in ogni modo caso vietato lo smaltimento a mare di qualsiasi sostanza.

Articolo 29

Responsabilità Civile

Sono fatte salve le responsabilità civili e/o penali per i danni prodotti in occasione di incendi, inquinamenti e di ogni altro fatto che possa essere ricondotto alla responsabilità di uno o più utenti.

TITOLO IV - ORMEGGIO DELLE UNITÀ

Articolo 30

Piano degli Ormezzi

Il porticciolo turistico in concessione alla "Stella Polare A.S.D.", allo stato attuale, permette l'attracco di n° 140 posti barca, per unità da diporto fino ad un massimo di 8 metri di lunghezza, secondo la planimetria in Allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà essere assicurata la disponibilità del 10% dei posti barca (pari a n. 14) da riservare alle unità in transito.

Il concessionario avrà cura di predisporre un apposito atto informativo che renda edotti tutti i soci interessati sulle caratteristiche di ciascun ormeggio disponibile, posizione degli stalli e relativi fondali, anche mediante affissione di un'ideale planimetria prontamente consultabile in loco.

E' inoltre istituito un registro sul quale la Direzione dovrà annotare, per ciascun ormeggio, le caratteristiche delle unità assegnatarie e le generalità ed i recapiti del socio proprietario/utilizzatore, avendo cura di specificare altresì se trattasi di unità in transito.

Articolo 31

Condizioni di sicurezza delle unità - Manovrabilità

Tutte le unità che utilizzano il porticciolo turistico devono essere in perfetta efficienza ed in regola con la vigente normativa di sicurezza, in modo da non costituire pericolo per se e per le unità vicine. L'equipaggio delle imbarcazioni dovrà essere idoneo ad eseguire le manovre necessarie all'ormeggio. Le imbarcazioni dovranno avere un opportuno livello di manovrabilità.

Articolo 32

Disposizioni per le unità in transito - Formalità di arrivo

Il comandante dell'unità, ottenuta l'assegnazione dell'ormeggio da parte del personale del porticciolo turistico, deve presentarsi con i documenti di bordo presso la Direzione del porticciolo turistico, al fine di espletare le formalità di registrazione. Il personale del porticciolo, qualora il comandante dell'imbarcazione non voglia raggiungere la direzione immediatamente dopo l'ormeggio, ha facoltà, al fine dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 30, di richiedere in consegna i documenti dell'imbarcazione. Qualora, ai fini della privacy o per qualsiasi altro motivo, il comandante o il proprietario non desideri far registrare i dati sull'apposito registro, deve esserne informata immediatamente l'Autorità Marittima che si avvale della facoltà di effettuare le pertinenti verifiche.

Articolo 33

Assenza dall'ormeggio - Obblighi di comunicazione

Tutte le imbarcazioni in uscita sono tenute a comunicare al Direttore del porticciolo turistico le assenze superiori alle 24 ore, indicando la presumibile durata del viaggio e la data del rientro. Stessa comunicazione va data quando il rientro giornaliero è previsto in orario notturno.

TITOLO V - VARIE

Articolo 34

Rifiuto definitivo di erogazione dei servizi portuali

La Società che gestisce il Porticciolo Turistico "San Vito" ha facoltà di rifiutare temporaneamente o definitivamente l'erogazione dei servizi portuali in aderenza con quanto previsto negli specifici accordi contrattuali. In particolar modo detta facoltà è applicabile qualora l'utente incorra in cattiva condotta o inosservanza delle regole, tali da creare danni alle altre imbarcazioni, all'ambiente o alla struttura portuale.

Articolo 35

Copertura assicurativa

Tutte le unità che intendono usufruire del porticciolo turistico devono essere assicurate per la responsabilità civile ed i rischi contro l'incendio, compresi i terzi trasportati. La polizza di assicurazione deve essere esibita a richiesta del Direttore del porticciolo turistico, che può richiederne l'Integrazione di valore qualora questo fosse ritenuto inadeguato. Nel caso di mancanza della polizza assicurativa o di sua inadeguatezza, il Direttore del porticciolo turistico potrà negare l'accesso o la permanenza dell'imbarcazione nel porticciolo turistico. Parimenti tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere lavori o servizi nell'ambito del porticciolo turistico devono esser coperti da adeguate polizze assicurative.

Articolo 36

Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento, tra la Società concessionaria e gli utenti del porticciolo turistico o qualsiasi altra persona, il Foro competente per la sede della Società concessionaria è quello di Marsala.

STELLA POLARE A.S.D.



Il Presidente